

Milano, 12 marzo 2020

c.a. *ing. Massimo Ricci*

Direttore Direzione Mercati
Energia all'Ingrosso e Sostenibilità
Ambientale

dott.ssa Marta Chicca

Direttore Direzione Mercati Retail e
Tutele dei Consumatori di Energia
protocollo.aeegsi@pec.energia.it
info@arera.it

**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

Prot. REISAR 10/2020

Oggetto: Osservazioni al DCO 47/2020/R/gas “Revisione del contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica alla luce della sentenza del T.A.R. Lombardia n.2538/2019”.

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni proposte da Italgas S.p.A.

Alla luce della particolare delicatezza delle tematiche trattate e considerato il chiaro orientamento espresso dal giudice amministrativo, si auspica un’accurata valutazione delle osservazioni riportate nel documento allegato, volte unicamente alla risoluzione definitiva di tutte le criticità che hanno finora caratterizzato il meccanismo di recupero tariffario legato ai titoli di efficienza energetica.

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Nunzio Ferrulli

EVP Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori

(documento firmato digitalmente)

Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

Italgas S.p.A.

Sede Sociale in Milano - Capitale sociale Euro 1.001.231.518,44 i.v.
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale/P.I. 09540420966 - R.E.A. Milano n. 2097057
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 47/2020/R/EFr DEL 20 FEBBRAIO 2020

*“REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL’AMBITO
DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL T.A.R.
LOMBARDIA N.2538/2019”*

1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL MODUS OPERANDI ADOTTATO DALL'AUTORITA' A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2538/2019 DEL TAR LOMBARDIA – MILANO.

Negli ultimi anni d'obbligo il mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) è stato caratterizzato da un sempre più rilevante sbilanciamento tra domanda e offerta, con obblighi minimi nazionali che ormai risultano dichiaratamente superiori all'effettiva disponibilità di Certificati Bianchi emessi dal GSE.

Ed è infatti lo stesso GSE che nell'ultimo Rapporto annuale sui Certificati Bianchi 2019 afferma apertamente che *“sulla base della stima dei TEE potenzialmente riconosciuti nell'anno d'obbligo 2019 e dei titoli sui conti proprietà all'inizio dell'anno d'obbligo 2019, risulta un ammontare complessivo di TEE disponibili pari a circa 4,12 MTEE (...) pertanto non sono sufficienti a garantire l'adempimento dell'obbligo minimo per il 2019”*.

Su questi presupposti, l'Autorità, ancor più alla luce della recente sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019, che ha annullato il *cap* al contributo tariffario voluto dal MiSE e travolto la conseguente delibera 487/2018/R/efr, dovrebbe operare con piena autonomia decisionale, adottando scelte di natura tariffaria a copertura del meccanismo relativo ai titoli di efficienza energetica coerenti con le condizioni (*critiche*) di mercato e con gli obblighi in capo ai distributori. Chiara è infatti la sentenza nell'affermare che *“con il pedissequo recepimento del dettato ministeriale, Arera ha in sostanza abdicato dall'esercizio delle proprie indefettibili potestà di regolazione, siccome inequivocabilmente scandite dal diritto dell'Unione e dall'ordinamento domestico, mancando di autonomamente provvedere alla determinazione dei criteri per la copertura dei costi sopportati dai distributori in ragione dell'acquisto dei certificati bianchi, soggiacendo a puntuali prescrizioni promananti dalla Autorità governativa”*.

Alla luce di tale sentenza, con il DCO 47/2020/R/EFR l'Arera si propone quindi di revisionare il contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei TEE alla luce della citata sentenza.

E tuttavia emerge fin da subito come, nonostante l'Autorità nella forma voglia dare l'impressione di discostarsi dal volere governativo, nella sostanza si allinei ad esso, proponendo addirittura la reintroduzione del medesimo *cap* annullato dalla sentenza.

Volendo operare in tal modo, ARERA ignora entrambi i punti cardine espressi dal giudice amministrativo, ovvero:

- *“rivendicare la propria esclusiva sfera di competenza in maniera tariffaria, provvedendo a dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là ed a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di 250 euro) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza percettiva o vincolante”;*
- *“non applicare detta prescrizione ministeriale relativa al cap, ovvero non assumerla quale dato vincolante ed immodificabile, provvedendo a determinare i criteri di determinazione del contributo e foggando in piena autonomia i relativi criteri di calcolo ed il valore massimo di riconoscimento”.*

A riprova della disapplicazione da parte dell'Autorità del metodo indicato dal TAR per la formulazione della nuova disciplina tariffaria nell'ambito dei TEE, si osservi che il nuovo quadro, così come proposto dall'Autorità, è totalmente negativo per i SO, quindi illegittimo, in quanto:

- (i) prevede la (re)introduzione del medesimo 'cap' in maniera retroattiva, andando quindi a penalizzare ingiustificatamente i SO che, nell'operare con diligenza, hanno continuato – *durante il periodo transitorio intercorrente tra l'abrogazione del 'cap' da parte del TAR della Lombardia e la formalizzazione del nuovo meccanismo di rimborso da parte dell'ARERA* – ad acquistare sul mercato i TEE indispensabili all'assolvimento dei propri obblighi, confidando nella copertura dei costi sostenuti;,
- (ii) non è ammissibile né conforme al quadro legislativo e regolatorio in vigore per i distributori, il fatto che un SO che abbia operato con la dovuta diligenza per l'assolvimento dei propri obblighi in materia di TEE debba accollarsi una perdita economica riconducibile ad un mercato in cui non ci sono TEE sufficienti per raggiungere l'obbligo minimo e in cui sussiste un importante volume di sbarramento (*al di sotto del quale il SO può sopportare perdite illimitate*) per poter accedere ai TEE non derivanti da incrementi di efficienza emessi dal GSE.

In aggiunta, si segnala che l'abrogazione dei provvedimenti contestati, avendo creato un vuoto normativo, ha determinato tensioni rialziste sul mercato dei TEE, tali per cui il prezzo del certificato è passato da un valore di ca. 260 € (*stabile per tutto il 2019*) a quota 266 € (*valore osservato nelle sessioni di febbraio 2020*), esponendo così i SO al rischio di ulteriori ingenti ed ingiustificate perdite economiche, che alimentano solo una speculazione finanziaria.

La soluzione che meglio si conforma ai principi della richiamata sentenza e a quelli, più ampi, di copertura tariffaria per i distributori, non può che essere quella rappresentata dalla definizione di un nuovo livello di *cap*, prossimo o uguale al valore di 260,00 €. Questo valore sarà pertanto da applicarsi anche all'anno 2018.

È solo avvicinando il massimo recupero tariffario unitario al valore di 260 €/TEE (*soglia ex lege a partire dalla quale avviene il calcolo del valore di scambio dei TEE emessi dal GSE*) che si possono raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica nazionali senza imporre ingiuste perdite ai soggetti obbligati. Infatti, il rialzo del *cap* a valori prossimi a 260 € instaurerebbe automaticamente un meccanismo virtuoso tale per cui i soggetti obbligati, ogniqualvolta si dovessero manifestare tentazioni opportunistico-speculative sul fronte dell'offerta, potrebbero ricorrere all'arma del GSE senza dover sopportare perdite unitarie dell'ordine di 15 euro.

Tale soluzione avrebbe il pregio di non mettere a repentaglio gli obiettivi nazionali di efficienza, senza dimenticarsi della necessità di salvaguardare gli attori di mercato oggettivamente più esposti finanziariamente a speculazioni, ovvero i soggetti obbligati.

L'unica alternativa possibile a tale soluzione può essere rappresentata dalla definizione di un meccanismo di recupero, *ex-post*, della quota parte di costi sostenuti per l'acquisto dei TEE necessari per soddisfare gli obblighi annualmente imposti non coperti dal meccanismo tariffario in consultazione (*perdite non recuperabili*) nel corso del triennio d'obbligo 2018-2020.

Nella pratica, il meccanismo, che potrebbe essere definito come una sorta di “*salvaguardia di ultima istanza*”, si attiverebbe nel caso in cui l’ammontare totale di dette perdite nel corso del triennio 2018-2020 (*e, in costanza di perdite, replicabile anche successivamente*) superi un dato valore percentuale del vincolo ai ricavi ammessi per il servizio di distribuzione e misura per l’anno 2018.

Al superamento di detta soglia, al soggetto obbligato-distributore verrebbe riconosciuta la quota residua triennale dei costi non coperti dall’applicazione dell’ordinario meccanismo tariffario, fatta salva l’ipotesi dell’introduzione di una franchigia che operi unicamente per stimolare l’efficienza del sistema nel suo complesso. L’entità di quest’ultima, unitamente al valore soglia dei ricavi al di sopra del quale attivare il meccanismo di salvaguardia di recupero delle perdite, potranno essere stabiliti in una seconda fase, qualora l’Autorità riterrà di voler prendere in considerazione questa soluzione alternativa in luogo della precedente proposta di innalzamento/abolizione del *cap* al contributo tariffario.

Entrando nel merito del DCO in parola, di seguito si forniscono le risposte di Italgas ai quesiti puntuali in esso contenuti.

2. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL’AUTORITA’

| |
|--|
| <u>Q1.</u> Si condivide l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di stimolare l’efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing? |
|--|

Non si condivide. Riteniamo che la modalità di calcolo del contributo introdotte con la delibera 487/2018/r/efr (*attualmente abrogata dalla sentenza del TAR Lombardia*), aggiornata con la delibera 209/2019/r/efr nella modalità di ponderazione dei bilaterali, sia più che adeguata e non necessiti di ulteriori ed inutili complicazioni. La definizione di un fattore di *profit sharing*, così come definito, è totalmente insufficiente in quanto interviene solamente al di sotto del valore del *cap* di 250,00 €/TEE e, comunque, senza bilanciare l’effetto negativo introdotto con la ponderazione dei contratti bilaterali nel calcolo del contributo tariffario.

Q2. Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE “virtuali”, l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

No, non si condivide la formula di calcolo utilizzata all'interno del contributo tariffario. Per quanto espresso nel precedente paragrafo, qualsiasi architettura tariffaria che ponga un limite al recupero tariffario ma non al valore di mercato (*ad esempio attraverso meccanismi di (auto)calmieramento con previsioni specifiche come sopra proposto*), risulta totalmente priva di senso, poiché sproporzionatamente afflittiva per il soggetto obbligato. Reintrodurre un cap in una condizione di mercato corto, porta ad una perdita certa per il SO di 10 €/TEE che si estende, retroattivamente, anche su anni d'obbligo conclusi, il 2018 e il 2019. Così operando, l'ARERA imporrebbe (*scientemente*) ampie perdite ai soggetti obbligati e adibicherebbe al suo ruolo, ignorando così il fatto che la Sentenza del TAR sopracitata abbia annullato il valore soglia di 250 €/TEE al contributo tariffario ma, che, ancor più, abbia intimato all'Autorità di “*non applicare detta prescrizione ministeriale relativa al cap, ovvero in ogni caso non assumerla quale dato vincolante ed immodificabile, provvedendo a determinare i criteri di determinazione del contributo e foggiano in piena autonomia i relativi criteri di calcolo ed il valore massimo di riconoscimento*”.

Piena autonomia che, al contrario si sarebbe vista qualora l'Autorità avesse considerato le condizioni di mercato e i vincoli normativi a cui i soggetti obbligati sono sottoposti: da un lato, vige un obbligo normativo tale per cui i SO che mancassero di raggiungere annualmente il numero di certificati bianchi stabiliti dalla norma, sarebbero soggetti a sanzione certa da parte dell'autorità di settore (*rif. delibera ARERA 415/2019/S/EFR contro Italgas Reti, per l'appunto impugnata per le medesime criticità che con questo DCO l'Autorità vuole reintrodurre*); dall'altro lato, gli stessi SO sono esposti a distorsioni di mercato e/o a comportamenti speculativi da parte dei produttori di certificati bianchi ai quali non si applica alcun vincolo di vendita e che, pertanto, possono trarre opportunistico vantaggio dal fatto di poter facilmente (*auto*)determinare, tramite il trattenimento dei TEE, il valore degli stessi sul mercato. Per questo motivo si ribadisce la necessità di allineamento


del cap al valore di 260 €, ovvero, qualora l'Autorità lo ritenesse, di un suo annullamento. La stessa disposizione dovrebbe applicarsi anche agli anni conclusi, 2018 e 2019.

Q3. Si condivide l'introduzione del parametro σ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

Non si condivide. Come già anticipato, l'introduzione di un parametro σ è un'inutile complicazione della formula relativa al calcolo del contributo. Riteniamo che sia più che adeguata la formula introdotta con la delibera 487/2018/r/efr, anche nella modalità di ponderazione dei bilaterali. Qualsiasi meccanismo introdotto che non contempli (*anche*) la rimozione (*o la rimodulazione come proposta*) del cap, non è risolutivo e, anzi, distoglie inutilmente l'attenzione dal problema principale, ovvero quello che il cap, così come reintrodotta dall'Autorità dopo che il TAR lo aveva peraltro annullato, crea un costo non giustificabile a carico dei SO.

Si sottolinea inoltre che l'analisi rappresentata nella figura 12 del DCO in pubblicazione, non è corretta.

Infatti, il flesso che si genererebbe in caso di diminuzione del prezzo di negoziazione si verificherebbe a valori compresi tra 250 €/TEE e 245 €/TEE, comportando una perdita aumentata in capo ai distributori, da 10 €/TEE A 15 €/TEE nel caso di acquisto di TEE virtuali dal GSE. Di seguito l'analisi effettuata internamente.



Q4. Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Non si condivide quanto esposto dall'Autorità, ossia di confermare il valore del CT pari a 248,89 €/TEE per l'anno d'obbligo 2018 in quanto illegittimo per via del fatto che la determinazione 10 Luglio 2019 è stata annullata dal TAR Lombardia.

Il contributo dovrebbe pertanto essere ricalcolato e allineato perlomeno al valore del prezzo medio di borsa intercorso in quell'anno (si veda figura sottostante), nel solco della proposta di meccanismo sopraesposta.

Nel caso poi si valutasse di mantenere la ponderazione dei bilaterali all'interno del calcolo del contributo tariffario, si propone di applicare retroattivamente, anche al 2018, il calcolo dello stesso secondo la modalità prevista dalla delibera 487/2018/r/efr (*attualmente abrogata dalla sentenza del TAR Lombardia*), così come aggiornata dalla delibera 209/2019/r/efr nella modalità di ponderazione dei bilaterali (*se così non fosse il prezzo del contributo risulterebbe comunque al di sotto di 250,00 €/TEE, vanificando così la proposta di allineamento al valore di mercato dell'anno di riferimento*).

In questo modo si avrebbe continuità regolatoria dal 2018 in avanti, senza la criticità di un cap staticamente determinato che, pur di non aumentare l'onere in bolletta oltre un certo limite, infligge indiscriminatamente perdite ai soggetti obbligati.

| Informazioni funzionali al calcolo del contributo tariffario 2018/2019 ▼ | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Informazioni funzionali | Mercato TEE | | | | | Piattaforma Bilaterale TEE Quantità scambiate N.tep | Prezzo medio rilevante €/tep | Quantità rilevante N.tep | Contributo Tariffario €/tep |
| | Sessione N. | Prezzo medio €/tep | Prezzo min €/tep | Prezzo max €/tep | Quantità scambiate N.tep | | | | |
| Ex Del. ARERA 435/2017/R/efr (2018EX435-17) | 6 | 255,24 | 145,00 | 263,00 | 799.550 | 679.210 | 258,27 | 401.228 | 257,50 |
| Ex Del. ARERA 487/2018/R/efr (Transitorio) | 34 | 259,69 | 255,20 | 262,00 | 2.085.552 ⁽¹⁾ | 2.583.695 ⁽¹⁾ | 235,25 ⁽²⁾ | 135.592 ⁽²⁾ | 246,17 |
| Totale | 40 | 258,46 | 145,00 | 263,00 | 2.885.102 | 3.262.905 | - | - | 248,89 |

(1) Il valore è calcolato per il periodo compreso tra il 28 settembre 2018 ed il 31 maggio 2019
(2) Il valore è calcolato per il periodo compreso tra il 10 ottobre 2018 ed il 31 maggio 2019

Q5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Si condivide la scelta dell'Autorità sul punto.

Q6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q7. Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Si condivide l'orientamento. Peraltro, i dati necessari per definire gli obiettivi per singolo soggetto obbligato sono reperibili, da parte dell'Autorità, attraverso altre raccolte dati annuali a cui partecipano i distributori.